

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per la pesca*

**2007/0223(CNS)**

24.4.2008

## **EMENDAMENTI 9 - 77**

**Progetto di relazione**  
**Marie-Hélène Aubert**  
(PE402.917v01-00)

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)

Proposta di regolamento  
(COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS))



**Emendamento 9**  
**Emanuel Jardim Fernandes**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea di cui agli articoli 299 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 349 del trattato di Lisbona, esigono una cura particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata in vista dell'eccezionale fragilità dei loro ecosistemi.***

Or. pt

**Emendamento 10**  
**Ioannis Gklavakis**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 - paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Il regime si applica a tutte le attività di pesca INN e a tutte le attività connesse esercitate **nel** territorio o **nelle** acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri o praticate da pescherecci o da cittadini della Comunità. Esso si applica inoltre, fatta salva la competenza dello Stato di bandiera o dello Stato costiero, alle attività di pesca INN praticate da navi non comunitarie in alto mare o nelle acque soggette alla giurisdizione di un paese terzo.

3. Il regime si applica a tutte le attività di pesca INN e a tutte le attività connesse esercitate **al di fuori del** territorio o **al di fuori delle** acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri o praticate da pescherecci o da cittadini della Comunità. Esso si applica inoltre, fatta salva la competenza dello Stato di bandiera o dello Stato costiero, alle attività di pesca INN praticate da navi non comunitarie in alto mare o nelle acque soggette alla giurisdizione di un paese terzo.

Or. el

## Motivazione

*Le attività di pesca INN hanno soprattutto luogo in alto mare e, pertanto, i controlli devono essere rafforzati in quella zona. Per quanto riguarda il controllo delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque comunitarie esistono già numerosi e rigorosi regolamenti comunitari che permettono di far fronte in modo efficace al problema.*

### Emendamento 11

**Carmen Fraga Estévez**

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 2 - lettera a)

###### *Testo della Commissione*

a) "*peschereccio*": qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione *abita* o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;

###### *Emendamento*

a) "*peschereccio*": qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione *adibita* o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, ***alla loro refrigerazione, congelazione o trasformazione a bordo o al loro trasporto***, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;

Or. es

## Motivazione

*Se l'intenzione è quella di impedire l'entrata nell'UE di prodotti di pesca INN deve essere chiaro che il regolamento copre qualsiasi tipo di imbarcazione suscettibile di trasportare detti prodotti, a prescindere dalla forma o quantità in cui giungano ai porti comunitari.*

### Emendamento 12

**Marie-Hélène Aubert**

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 2 – lettera h

###### *Testo della Commissione*

h) "organizzazione regionale di gestione della pesca": un'organizzazione o un

###### *Emendamento*

h) "organizzazione regionale di gestione della pesca": un'organizzazione o un

accordo subregionale o regionale competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per gli stock ittici **transzionali o gli stock altamente migratori** presenti in zone di alto mare soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell'accordo istituyente;

accordo subregionale o regionale competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per gli stock ittici presenti in zone di alto mare soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell'accordo istituyente;

Or. en

*Motivazione*

*Non tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca si limitano agli stock ittici transzionali o alle specie altamente migratorie pertanto la definizione dovrebbe essere più generica.*

**Emendamento 13**  
**Cornelis Visser**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – alinea 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) ha occultato, manomesso o eliminato elementi di prova relativi a un'indagine, oppure

*Emendamento*

g) ha **intenzionalmente** occultato, manomesso o eliminato elementi di prova relativi a un'indagine, oppure

Or. nl

*Motivazione*

*Deve trattarsi di un'ostruzione intenzionale e dimostrabile delle indagini.*

**Emendamento 14**  
**Cornelis Visser**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – alinea 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

h) ha ostacolato l'attività degli ispettori della pesca nell'esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o quella degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme comunitarie applicabili, oppure

*Emendamento*

h) ha ostacolato ***in modo dimostrabile*** l'attività degli ispettori della pesca nell'esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o quella degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme comunitarie applicabili, oppure

Or. nl

*Motivazione*

*Deve trattarsi di un'ostruzione intenzionale e dimostrabile delle indagini.*

**Emendamento 15**  
**Marie-Hélène Aubert**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – alinea 1 – lettera j**

*Testo della Commissione*

j) ha ***catturato o*** sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima, oppure

*Emendamento*

j) ha sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima, oppure

Or. en

*Motivazione*

*La cattura di pesci di taglia inferiore alla taglia minima non è illegale e non dovrebbe figurare nel testo.*

**Emendamento 16**  
**Marie-Hélène Aubert**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – alinea 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) ha esercitato, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, *e* batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure

*Emendamento*

a) ha esercitato, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, *o* batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure

Or. en

*Motivazione*

*I pescherecci che battono bandiera di paesi che non appartengono all'organizzazione regionale di gestione della pesca dovrebbero contare come navi INN in quanto, per definizione, operano in modo non regolamentato.*

**Emendamento 17**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 - paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Si proibisce ai pescherecci di paesi terzi inclusi nell'elenco comunitario di pescherecci INN, ai sensi degli articoli 26 e 29, di entrare nei porti degli Stati membri, beneficiare di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o trasformazione a bordo in tali porti.***

Or. es

*Motivazione*

*Indipendentemente dal paragrafo 2, non è superfluo chiarire che l'accesso ai porti degli Stati*

*membri sarà proibito alle imbarcazioni incluse nell'elenco di pesca INN.*

**Emendamento 18**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 - paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. **Salvo in caso di forza maggiore, ai** pescherecci di paesi terzi che non rispondono ai requisiti fissati nel presente capo e ad altre disposizioni pertinenti del presente regolamento è fatto divieto di accedere ai porti degli Stati membri, fruire di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o trasformazione a bordo nei porti suddetti.

*Emendamento*

2. **Ai** pescherecci di paesi terzi **diversi da quelli a cui fa riferimento il paragrafo 1 bis e** che non rispondono ai requisiti fissati nel presente capo e ad altre disposizioni pertinenti del presente regolamento è fatto divieto di accedere ai porti degli Stati membri, fruire di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o trasformazione a bordo nei porti suddetti.

Or. es

*Motivazione*

*Per coerenza con il nuovo paragrafo 1 bis in modo da includere le imbarcazioni che, non essendo incluse nell'elenco di imbarcazioni INN, non ottemperino alle disposizioni del presente regolamento.*

**Emendamento 19**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 - paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. In caso di forza maggiore o situazione di pericolo, i pescherecci di cui ai paragrafi 1 bis e 2, possono accedere ai porti degli Stati membri per beneficiare dei servizi portuali e dei mezzi strettamente necessari per risolvere l'emergenza.**

*Motivazione*

*Il nuovo paragrafo è necessario per includere nel suo contenuto i paragrafi 1 bis e 2. D'altro canto, occorre prevedere situazioni di forza maggiore o pericolo reale, ma è altresì necessario assicurarsi per quanto possibile che dette circostanze non favoriscano sbarchi o operazioni con prodotti di pesca INN.*

**Emendamento 20**  
**Heinz Kindermann**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Nelle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e le navi battenti bandiera di uno Stato membro; tali operazioni possono essere effettuate unicamente in porto in conformità delle disposizioni del presente capo.

*Emendamento*

**3. *Nel caso della pesca del tonno***, nelle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e le navi battenti bandiera di uno Stato membro; tali operazioni possono essere effettuate unicamente in porto in conformità delle disposizioni del presente capo.

Or. de

*Motivazione*

*La proposta della Commissione volta a imporre un divieto generale di trasbordo delle catture in mare deriva presumibilmente da una raccomandazione del Consiglio consultivo regionale per la flotta d'alto mare del febbraio 2008, che riguardava però unicamente il divieto di trasbordo di tonno in mare. Per ragioni logistiche e per il fatto che, nel caso della pesca d'alto mare, i porti adeguati al trasbordo sono spesso molto lontani, un divieto generale di trasbordo appare sproporzionato.*

**Emendamento 21**  
**Heinz Kindermann**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro non sono autorizzate a trasbordare in mare, al di fuori delle acque comunitarie, le catture effettuate da pescherecci di paesi terzi.

*Emendamento*

4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro non sono autorizzate a trasbordare in mare, al di fuori delle acque comunitarie, le catture **di tonno** effettuate da pescherecci di paesi terzi.

Or. de

*Motivazione*

*La proposta della Commissione volta a imporre un divieto generale di trasbordo delle catture in mare deriva presumibilmente da una raccomandazione del Consiglio consultivo regionale per la flotta d'alto mare del febbraio 2008, che riguardava però unicamente il divieto di trasbordo di tonno in mare. Per ragioni logistiche e per il fatto che, nel caso della pesca d'alto mare, i porti adeguati al trasbordo sono spesso molto lontani, un divieto generale di trasbordo appare sproporzionato.*

**Emendamento 22**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 - paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri designano **un luogo utilizzato** per gli sbarchi o **un luogo** in prossimità della costa (porti designati) in cui sono consentiti gli sbarchi o i trasbordi di pesce previsti al paragrafo 2.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri designano **porti** per gli sbarchi o **luoghi** in prossimità della costa (porti designati) in cui sono consentiti **i servizi portuali e** gli sbarchi o i trasbordi di pesce previsti al paragrafo 2.

Or. es

*Motivazione*

*Onde chiarire la formulazione e garantire una maggiore concordanza con il paragrafo 2 che*

*a sua volta include i servizi portuali.*

**Emendamento 23**  
**Cornelis Visser**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno 72 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

*Emendamento*

1. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno 72 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, **salvo casi di forza maggiore**, le informazioni di seguito indicate:

Or. nl

*Motivazione*

*Quando si deve raggiungere un porto in ragione delle condizioni atmosferiche o di un'avaria meccanica, non si può sempre rispettare il termine di 72 ore per la notifica preventiva.*

**Emendamento 24**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 - paragrafo 1 - lettera g bis) (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**g bis) quantità da sbarcare o trasbordare.**

Or. es

*Motivazione*

*L'imbarcazione non intende necessariamente scaricare o trasbordare tutte le catture di cui alla lettera f).*

**Emendamento 25**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 - paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 52, può esonerare talune categorie di pescherecci dei paesi terzi dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o immatricolati.**

**soppresso**

Or. es

*Motivazione*

*Questo tipo di eccezioni ostacola il controllo e disorienta i responsabili della sua applicazione. Inoltre non si comprende la discrezionalità della Commissione né viene giustificato in quali casi né per quali ragioni determinate imbarcazioni sarebbero esentate dall'obbligo generale.*

**Emendamento 26**  
**Ioannis Gklavakis**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 - paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 52, può esonerare talune categorie di pescherecci dei paesi terzi dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra**

**soppresso**

***L'altro, della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o immatricolati.***

Or. el

*Motivazione*

*L'esenzione prevista nel presente paragrafo pregiudica il controllo e l'applicazione dell'articolo.*

**Emendamento 27**  
**Cornelis Visser**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro di approdo può autorizzare l'accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono complete o la loro verifica è ancora in corso, purché le catture siano conservate sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o il completamento della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare le catture e disporre delle medesime in conformità della normativa nazionale.

*Emendamento*

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro di approdo può autorizzare l'accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono complete o la loro verifica è ancora in corso, purché le catture **surgelate** siano conservate sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o il completamento della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare le catture e disporre delle medesime in conformità della normativa nazionale.

Or. nl

*Motivazione*

*Non è possibile confiscare così a lungo del pesce fresco.*

**Emendamento 28**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 - paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro di approdo può autorizzare l'accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono complete o la loro verifica è ancora in corso, purché le catture siano conservate sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o il completamento della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare le catture e disporre delle medesime in conformità della normativa nazionale.

*Emendamento*

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro di approdo può autorizzare l'accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono complete o la loro verifica è ancora in corso, purché le catture siano conservate sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o il completamento della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare le catture e disporre delle medesime in conformità della normativa nazionale. ***I costi di immagazzinamento saranno a carico degli operatori.***

Or. es

*Motivazione*

*Essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui non vengano fornite tutte le informazioni richieste, i costi decorrenti dalle verifiche effettuate dallo Stato di approdo sono a carico dell'operatore può costituire un ulteriore incentivo affinché le imbarcazioni che desiderino accedere ai porti ottemperino agli obblighi di notifica.*

**Emendamento 29**  
**Cornelis Visser**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Qualora le catture di cui all'articolo 7, paragrafo 4, siano fresche, il pesce viene venduto attraverso i canali regolari. Il ricavato di tale vendita resta sotto il controllo delle autorità competenti finché il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, non sia concluso.***

Or. nl

*Motivazione*

*Il pesce fresco deve essere venduto entro alcuni giorni per evitare che diventi avariato.*

**Emendamento 30**  
**Cornelis Visser**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri effettuano, nei loro porti, ispezioni su ***almeno il 15% delle*** operazioni di sbarco, trasbordo e lavorazione a bordo effettuate ogni anno da pescherecci di paesi terzi.

1. Gli Stati membri effettuano, nei loro porti, ispezioni su ***tutte le*** operazioni di sbarco, trasbordo e lavorazione a bordo effettuate ogni anno da pescherecci di paesi terzi.

Or. nl

*Motivazione*

*Qualora gli Stati membri debbano controllare tutti i pescherecci in mare è discriminatorio prevedere ispezioni su appena il 15% dei pescherecci dei paesi terzi.*

**Emendamento 31**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 - paragrafo 2 - lettera d)**

*Testo della Commissione*

d) i pescherecci figuranti in un elenco di presunte navi INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato in conformità dell'articolo 29.

*Emendamento*

d) i pescherecci figuranti in un elenco di presunte navi INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato in conformità dell'articolo 29 **e che non siano ancora stati inclusi nell'elenco comunitario di pescherecci INN di cui all'articolo 26.**

Or. es

*Motivazione*

*Coerenza con il nuovo paragrafo 1 bis dell'articolo 4.*

**Emendamento 32**  
**Duarte Freitas**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Le ispezioni debbono obbedire a norme e obiettivi precedentemente stabiliti dalla Commissione ed essere svolte e attuate uniformemente nei vari Stati membri. Ogni Stato membro, seguendo i criteri forniti dalla Commissione, è tenuto a creare la propria base di dati in cui dovranno essere registrate tutte le ispezioni svolte nel suo territorio. Gli Stati membri, su richiesta, autorizzano la Commissione a consultare le loro basi di dati.***

Or. pt

## Motivazione

*Le ispezioni svolte dagli Stati membri dovranno avere tutte lo stesso grado di complessità e di qualità a livello delle procedure per evitare distorsioni e ambiguità nel processo di esame delle navi. In tal senso, i criteri per questa attività dovranno essere obiettivamente stabiliti dalla Commissione europea. Occorrerà inoltre creare una base di dati in ogni Stato membro e la Commissione europea dovrà coordinare queste informazioni per potere attuare una pesca sostenuta.*

### **Emendamento 33** **Carmen Fraga Estévez**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 10 – Ispettori**

**soppresso**

- 1. Gli Stati membri rilasciano un documento di identità ai loro ispettori, che devono essere muniti di tale documento ed esibirlo ogniqualvolta procedono all'ispezione di un peschereccio.**
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori svolgano le loro mansioni conformemente alle norme stabilite nella presente sezione.**

Or. es

## Motivazione

*Tale articolo è completamente superfluo e crea sospetti esagerati sui metodi lavorativi degli ispettori e la negligenza degli Stati membri presupponendo che non rilascino neanche un documento di identità ai loro ispettori, il che sarebbe insolito. Inoltre, gli ispettori rientrano nell'ambito di competenza degli Stati membri e non della Commissione.*

**Emendamento 34**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 - paragrafo 1 - alinea**

*Testo della Commissione*

1. Se **ha fondati motivi per ritenere** che un peschereccio abbia praticato attività di pesca INN in conformità dei criteri di cui all'articolo 3, l'ispettore:

*Emendamento*

1. Se **le informazioni raccolte durante l'ispezione forniscono motivi sufficienti per sospettare** che un peschereccio abbia praticato attività di pesca INN in conformità dei criteri di cui all'articolo 3, l'ispettore:

Or. es

*Motivazione*

*La formulazione originale permette un'eccessiva soggettività nel lavoro di ispezione, il che riduce le garanzie giuridiche, il cui inadempimento può avere conseguenze giuridiche ed economiche gravi per lo Stato di approdo nel caso in cui risulti che l'imbarcazione non ha commesso alcuna violazione.*

**Emendamento 35**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera a)**

*Testo della Commissione*

a) annota **l'**infrazione nel rapporto di ispezione;

*Emendamento*

a) annota **la presunta** infrazione nel rapporto di ispezione;

Or. es

*Motivazione*

*Coerenza con la nuova formulazione dell'alinea dell'articolo 12, paragrafo 1.*

**Emendamento 36**  
**Zdzislaw Kazimierz Chmielewski**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) sospende le operazioni di sbarco,  
trasbordo o lavorazione a bordo;***

Or. pl

*Motivazione*

*L'aggiunta di questo punto al paragrafo 1 è necessaria ai fini di una maggiore chiarezza delle disposizioni. È necessario sospendere le operazioni di sbarco per evitare conseguenze e costi ingiustificati.*

**Emendamento 37**  
**Zdzislaw Kazimierz Chmielewski**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Se l'ispezione fornisce elementi significativi a prova del fatto che un peschereccio di un paese terzo ha praticato attività di pesca INN in conformità dei criteri definiti all'articolo 3, le autorità competenti dello Stato membro di approdo non autorizzano tale peschereccio a procedere allo sbarco, al trasbordo o alla lavorazione delle catture detenute a bordo.***

***soppresso***

Or. pl

*Motivazione*

*In linea con l'emendamento che inserisce un nuovo punto a bis) all'articolo 12, paragrafo 1.*

**Emendamento 38**  
**Zdzisław Kazimierz Chmielewski**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Ai fini dell'effettiva applicazione del divieto stabilito al paragrafo 1, possono essere importati nella Comunità unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura convalidato e verificato in conformità del presente regolamento.

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. pl

*Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana)*

**Emendamento 39**  
**Zdzisław Kazimierz Chmielewski**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I documenti di cattura ed eventuali documenti connessi, convalidati conformemente ai sistemi di documentazione delle catture adottati da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e riconosciuti conformi dalla Commissione ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono accettati come certificati di cattura per i prodotti provenienti da specie cui si applicano tali sistemi di documentazione delle catture e sono soggetti agli obblighi di verifica spettanti allo Stato membro importatore ai sensi dell'articolo 17 e alle disposizioni previste all'articolo 18 in materia di diniego

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

di importazione.

Or. pl

*Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana)*

**Emendamento 40**

**Cornelis Visser**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

- a) *un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese in cui è effettuata la trasformazione:*
- i) *contenente una descrizione esatta dei prodotti trasformati e non trasformati e indicante i rispettivi quantitativi;*
- ii) *attestante che i prodotti sono stati trasformati nello Stato di trasformazione esclusivamente a partire dai prodotti non trasformati menzionati nel o nei certificati di cattura; oppure*

*Emendamento*

- a) *una lettera di garanzia rilasciata da un'impresa di trasformazione approvata dalla CE contenente le seguenti informazioni:*
- i) *numero progressivo e anno della lettera di garanzia;*
- ii) *nome del produttore nonché indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail;*
- iii) *numero di identificazione del produttore (regolamento CE in materia di igiene);*
- iv) *codice CN del prodotto e indicazione della quantità (peso del prodotto);*
- v) *riferimento rispettivamente del certificato di cattura/dei certificati utilizzati per la trasformazione dei prodotti ittici;*
- vi) *notifica dell'obbligo di conservare in la lettera di garanzia un luogo sicuro per tre anni dalla data della firma;*
- vii) *data e firma dell'operatore responsabile.*

*Tale lettera di garanzia è conservata presso l'impresa di trasformazione del paese terzo e solo il numero della lettera di garanzia è indicato a fini di controllo nei documenti d'importazione allegati (ad esempio, fattura, distinta dei colli, ecc.); oppure*

Or. en

**Emendamento 41**  
**Cornelis Visser**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. **Chiunque** ha il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 quando esse **lo** riguardino direttamente e individualmente. Il diritto di ricorso è esercitato in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato.

*Emendamento*

4. **Qualunque persona, anche giuridica**, ha il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 quando esse **la** riguardino direttamente e individualmente. Il diritto di ricorso è esercitato in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato.

Or. nl

*Motivazione*

*Oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche possono essere interessate dalle decisioni adottate dalle autorità.*

**Emendamento 42**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20**

*Testo della Commissione*

**Articolo 20 – Riesportazione**

*Emendamento*

**soppresso**

**1. La riesportazione di prodotti importati a titolo di un certificato di cattura in conformità del presente capo è autorizzata previa convalida di un certificato di riesportazione, su richiesta del riesportatore, a cura delle autorità competenti dello Stato membro da cui deve essere effettuata la riesportazione.**

**2. I certificati di riesportazione contengono tutte le informazioni prescritte nel modello che figura nell'allegato II e sono accompagnati da una copia dei certificati di cattura che sono stati accettati ai fini dell'importazione dei prodotti.**

**3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica dei certificati di riesportazione.**

Or. es

#### *Motivazione*

*Pur comprendendo la preoccupazione di assicurare la tracciabilità, non è adeguato imporre una serie di richieste di certificati che possono far sì che ne resti sempre qualcuna da adempiere, notificare, comunicare o inviare. Se, ai sensi del regolamento, è già possibile supporre che tutti i prodotti importati lo sono stati perché è stata certificata la loro legalità, non ha molto senso certificarla nuovamente quando il prodotto è riesportato dal territorio comunitario.*

#### **Emendamento 43** **Carmen Fraga Estévez**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 23 - paragrafo 3 - lettera b)**

##### *Testo della Commissione*

b) ad informare dell'annullamento lo Stato di bandiera **e, se del caso, lo Stato di riesportazione**; nonché

##### *Emendamento*

b) ad informare dell'annullamento lo Stato di bandiera; nonché

Or. es

*Motivazione*

*Coerenza con l'emendamento che sopprime l'articolo 20 sulla riesportazione.*

**Emendamento 44**

**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 23 - paragrafo 4 - lettera b)**

*Testo della Commissione*

b) ad informare lo Stato di bandiera *e, se del caso, lo Stato di riesportazione;*

*Emendamento*

b) ad informare lo Stato di bandiera;  
***nonché***

Or. es

*Motivazione*

*Coerenza con l'emendamento che sopprime l'articolo 20 sulla riesportazione.*

**Emendamento 45**

**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 - titolo**

*Testo della Commissione*

Articolo 24 – ***Sospette*** attività di pesca INN

*Emendamento*

Articolo 24 – ***Procedura di individuazione di*** attività di pesca INN

Or. es

*Motivazione*

*In un regolamento di tale portata non pare molto corretto dal punto di vista giuridico parlare di meri sospetti.*

**Emendamento 46**  
**Duarte Freitas**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) informazioni relative alle sanzioni e alle multe applicate alle navi che praticano la pesca INN.***

Or. pt

*Motivazione*

*I dati relativi alle sanzioni e alle multe applicate alle navi INN dovranno essere valutate allo scopo di constatare l'efficacia di tali misure.*

**Emendamento 47**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 - titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Articolo 25 – ***Presunte*** attività di pesca  
INN

Articolo 25 – ***Indagine su*** attività di pesca  
INN

Or. es

*Motivazione*

*Nel titolo dell'articolo precedente si parlava di "sospette" e nel presente articolo di "presunte". Non soltanto la differenza non è chiara bensì, come nel caso precedente, la modifica è più adeguata da un punto di vista giuridico oltre a rispondere meglio al contenuto dell'articolo.*

**Emendamento 48**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 - paragrafo 2 - lettera -a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-a) fornisce le informazioni raccolte dalla Commissione sulle presunte attività di pesca INN nonché una comunicazione dettagliata dei motivi che giustificano l'inclusione nell'elenco comunitario di navi da pesca INN;***

Or. es

*Motivazione*

*Oltre a richiedere ufficialmente allo Stato di bandiera di adottare misure contro un'attività di pesca INN, è necessario trasmettere allo stesso tutta la documentazione ed i motivi che hanno portato la Commissione ad identificare detta attività come attività INN.*

**Emendamento 49**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 - paragrafo 2 - lettera c)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) informa gli armatori o, se del caso, gli operatori delle navi delle conseguenze che deriverebbero dall'eventuale inclusione della nave nell'elenco comunitario delle navi INN, quali previste all'articolo 36. Invita inoltre gli Stati di bandiera a trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori o, se del caso, gli operatori della nave, affinché tali persone possano essere sentite, ***se necessario***, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 3.

c) informa gli armatori o, se del caso, gli operatori delle navi delle conseguenze che deriverebbero dall'eventuale inclusione della nave nell'elenco comunitario delle navi INN, quali previste all'articolo 36. Invita inoltre gli Stati di bandiera a trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori o, se del caso, gli operatori della nave, affinché tali persone possano essere sentite in conformità dell'articolo 26, paragrafo 3.

Or. es

*Motivazione*

*Non si può abolire il diritto di essere sentiti.*

**Emendamento 50**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 - paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La Commissione notifica allo Stato di bandiera l'inclusione di una nave nell'elenco comunitario di navi da pesca INN e gli comunica in modo dettagliato i motivi per i quali si include detta nave nell'elenco.***

Or. es

*Motivazione*

*Oltre all'armatore e all'operatore della nave, lo Stato di bandiera deve essere informato dell'inclusione di una delle sue navi nell'elenco INN, soprattutto quando gli si richieda successivamente di adottare misure al riguardo.*

**Emendamento 51**  
**Duarte Freitas**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Se una delle navi di un armatore viene inserita in una lista INN, sarà effettuata un'ispezione particolareggiata su tutte le navi di proprietà di tale armatore.***

Or. pt

**Emendamento 52**  
**Marie-Hélène Aubert**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

h) data della prima iscrizione nell'elenco delle navi INN;

*Emendamento*

h) data della prima iscrizione nell'elenco delle navi INN **e, se applicabile, data della prima iscrizione in tale elenco di una o più organizzazioni regionali di gestione della pesca;**

Or. en

*Motivazione*

*Anche l'iscrizione di un nave in un elenco delle navi INN gestito da un'organizzazione regionale di gestione della pesca dovrebbe figurare tra le informazioni.*

**Emendamento 53**  
**Cornelis Visser**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 1 – punto i bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***i bis) le specifiche tecniche della nave in questione.***

Or. nl

*Motivazione*

*Per una corretta identificazione della nave sono necessarie anche le specifiche tecniche.*

**Emendamento 54**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 - paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità dell'elenco comunitario delle navi INN, compresa la sua pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi.

*Emendamento*

2. La Commissione **pubblica l'elenco comunitario di navi da pesca INN nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e** prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità dell'elenco comunitario delle navi INN, compresa la sua pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi.

Or. es

*Motivazione*

*Si assicura così che, in ogni caso, sia possibile trovare l'elenco in una pubblicazione specifica di carattere ufficiale.*

**Emendamento 55**  
**Marie-Hélène Aubert**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 52, identifica gli Stati terzi che considera come Stati non cooperanti in materia di lotta contro le attività di pesca INN.

*Emendamento*

1. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 52, identifica gli Stati terzi che considera come Stati non cooperanti in materia di lotta contro le attività di pesca INN, **sulla base di criteri chiari, trasparenti e obiettivi.**

Or. en

*Motivazione*

*Qualsiasi elenco di paesi, tale da avere conseguenze significative, deve essere stilato sulla base di criteri chiari e obiettivi.*

**Emendamento 56**  
**Cornelis Visser**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 5 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) per i paesi in via di sviluppo, le capacità a disposizione delle loro autorità competenti.

*Emendamento*

d) per i paesi in via di sviluppo ***definiti come tali***, le capacità a disposizione delle loro autorità competenti.

Or. nl

*Motivazione*

*Per evitare confusione occorre sapere quali sono gli Stati considerati paesi in via di sviluppo.*

**Emendamento 57**  
**Marie-Hélène Aubert**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) se lo Stato considerato è mai stato oggetto di misure commerciali restrittive in materia di prodotti ittici adottate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca;***

Or. en

*Motivazione*

*Si tratta di un elemento importante da prendere in considerazione in sede di identificazione dei paesi. Ad esempio l'ICCAT ha individuato diversi paesi ai quali vietava di effettuare diverse importazioni di tonni quando le loro navi praticavano la pesca INN.*

**Emendamento 58**  
**Marie-Hélène Aubert**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si terrà conto, ove del caso, delle difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo, segnatamente in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

*Emendamento*

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si terrà conto, ove del caso, delle difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo, segnatamente in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca. ***Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica un'analisi del suo probabile impatto sui paesi in via di sviluppo nonché una proposta relativa al finanziamento di programmi specifici atti a sostenerne l'applicazione ed eliminare le possibili conseguenze negative.***

Or. en

*Motivazione*

*La proposta avrà un impatto significativo per i paesi in via di sviluppo e la Commissione ha promesso di fornire assistenza in proposito. L'emendamento le impone di presentare una proposta specifica.*

**Emendamento 59**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 34**

*Testo della Commissione*

La Commissione, ***nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di riservatezza***, prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità ***dell'elenco degli Stati non cooperanti***, compresa la pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi.

*Emendamento*

La Commissione ***pubblica l'elenco degli Stati non cooperanti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*** e prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità ***a detto*** elenco, compresa la pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi

L'elenco è aggiornato regolarmente e la Commissione predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l'elenco degli Stati non cooperanti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

***nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di riservatezza.*** L'elenco è aggiornato regolarmente e la Commissione predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l'elenco degli Stati non cooperanti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

Or. es

#### *Motivazione*

*Si assicura così che, in ogni caso, sia possibile trovare l'elenco in una pubblicazione specifica di carattere ufficiale. La frase relativa ai requisiti di riservatezza viene spostata per rendere chiaro che detti requisiti riguardano tutte le forme di pubblicità.*

**Emendamento 60**  
**Marie-Hélène Aubert**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 36 – lettera h bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***h bis) Gli Stati membri rifiutano di consentire l'esportazione di un peschereccio battente la loro bandiera e figurante nell'elenco delle navi INN.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Un armatore dell'UE non dovrebbe poter aggirare gli effetti di avere una nave figurante*

*nell'elenco delle navi INN semplicemente cambiando bandiera.*

**Emendamento 61**  
**Duarte Freitas**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 36 – lettera j bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***j bis) gli Stati membri non possono in nessun caso concedere aiuti o sovvenzioni alle navi che praticano la pesca INN.***

Or. pt

**Emendamento 62**  
**Struan Stevenson**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 36 – lettera j bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***j bis) Gli Stati membri non concedono aiuti o sovvenzioni alle navi INN.***

Or. en

*Motivazione*

*Le navi figuranti nell'elenco delle navi INN non dovrebbero ricevere assistenza o sovvenzioni pubbliche. Il denaro dei contribuenti non dovrebbe essere impiegato per sostenere le navi INN.*

**Emendamento 63**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 37 - lettera h)**

*Testo della Commissione*

h) **gli Stati membri informano** gli importatori, i trasbordatori, gli acquirenti, i fornitori di materiale, le banche e gli altri prestatori di servizi in merito ai rischi ai quali si espongono realizzando operazioni commerciali connesse ad attività di pesca con cittadini degli Stati considerati;

*Emendamento*

h) **ogni Stato membro informa** gli importatori, i trasbordatori, gli acquirenti, i fornitori di materiale, le banche e gli altri prestatori di servizi **stabiliti nel suo territorio** in merito ai rischi ai quali si espongono realizzando operazioni commerciali connesse ad attività di pesca con cittadini degli Stati considerati;

Or. es

*Motivazione*

*È necessario chiarire chi informa e chi è informato.*

**Emendamento 64**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 37 - lettera i)**

*Testo della Commissione*

i) la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi bilaterali o accordi di partenariato conclusi nel settore della pesca con gli Stati considerati;

*Emendamento*

i) la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi bilaterali o accordi di partenariato conclusi nel settore della pesca con gli Stati considerati **quando il testo dell'accordo in questione abbia incluso impegni in materia di lotta contro la pesca INN;**

Or. es

*Motivazione*

*La denuncia di un accordo deve essere collegata ad ambiti sottoscritti nel quadro di detto*

*accordo. Se così non fosse, la Commissione può avvalersi di altri strumenti.*

**Emendamento 65**  
**Marie-Hélène Aubert**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 39 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Fatte salve altre disposizioni del diritto comunitario in materia di fondi pubblici, gli Stati membri non concedono aiuti pubblici nell'ambito di regimi di aiuti nazionali o di fondi comunitari agli operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di navi di cui all'articolo 26.

*Emendamento*

4. Fatte salve altre disposizioni del diritto comunitario in materia di fondi pubblici, gli Stati membri non concedono aiuti pubblici nell'ambito di regimi di aiuti nazionali o di fondi comunitari agli operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di navi di cui all'articolo 26. ***Qualsiasi aiuto pubblico concesso nel corso dei dodici mesi precedenti a una nave successivamente iscritta nell'elenco di cui all'articolo 26 è recuperato dallo Stato membro interessato.***

Or. en

**Emendamento 66**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 41 - lettera a)**

*Testo della Commissione*

a) le attività che si configurano come attività di pesca INN in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 3;

*Emendamento*

a) le attività che si configurano come attività di pesca INN in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 3 ***e incluse nell'elenco contenuto nell'Allegato (...) sulle "Infrazioni gravi";***

Or. es

### Motivazione

*L'articolo 3 si limita a stabilire criteri, del resto troppo ampi in taluni casi. È necessaria una maggior precisione sulle attività suscettibili di essere considerate pesca INN e sugli ambiti interessati.*

#### **Emendamento 67** **Ioannis Gklavakis**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 43 - paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni **pecuniarie** massime **non inferiori a 300 000 EUR per le persone fisiche e a 500 000 EUR per le persone giuridiche.**

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni massime **tenendo presente se si tratti di una persona fisica o giuridica.**

Or. el

### Motivazione

*Le sanzioni pecuniarie devono essere imposte dalle amministrazioni degli Stati membri tenendo presente il tipo di infrazione e le sue ripercussioni sull'ecosistema marino.*

#### **Emendamento 68** **Zdzisław Kazimierz Chmielewski**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 43 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione

grave siano passibili di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive, che **comprendano sanzioni pecuniarie massime non inferiori a 300 000 EUR per le persone fisiche e a 500 000 EUR per le persone giuridiche.**

grave siano passibili di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive, che **siano proporzionali alla consistenza degli stock delle specie eccessivamente sfruttate nella zona di pesca in causa, nonché alle quote di pesca stabilite per esse.**

Or. pl

#### *Motivazione*

*L'obiettivo principale dell'emendamento è di garantire la migliore protezione possibile per le specie a rischio.*

### **Emendamento 69 Carmen Fraga Estévez**

#### **Proposta di regolamento Articolo 43 - paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie massime non inferiori a 300 000 EUR per le persone fisiche e a 500 000 EUR per le persone giuridiche.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni o misure **amministrative** effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie massime non inferiori a 300 000 EUR per le persone fisiche e a 500 000 EUR per le persone giuridiche.

Or. es

#### *Motivazione*

*La formulazione originale non fa una distinzione tra sanzioni amministrative e penali quando, da una parte, esistono ancora dubbi giuridici per quanto riguarda le competenze della Commissione in materia di sanzioni penali e, dall'altra, vi sono Stati membri i cui ordinamenti giuridici non prevedono azioni penali in materia di pesca.*

**Emendamento 70**  
**Ioannis Gklavakis**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 - paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati Membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al danno arrecato alle risorse della pesca o all'ambiente marino, al vantaggio finanziario realizzato o perseguito con la commissione del reato, ovvero a qualsiasi altro valore che rispecchi la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica, sempreché tale sistema preveda sanzioni pecuniarie massime ***almeno pari a 300 000 EUR per le persone fisiche e a 500 000 EUR per le persone giuridiche.***

*Emendamento*

2. Gli Stati Membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al danno arrecato alle risorse della pesca o all'ambiente marino, al vantaggio finanziario realizzato o perseguito con la commissione del reato, ovvero a qualsiasi altro valore che rispecchi la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica, sempreché tale sistema preveda sanzioni pecuniarie massime.

Or. el

*Motivazione*

*Le sanzioni pecuniarie devono essere imposte dalle amministrazioni degli Stati membri tenendo presente il tipo di infrazione e le sue ripercussioni sull'ecosistema marino.*

**Emendamento 71**  
**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 - paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. gli Stati membri possono optare altresì per sanzioni penali sempreché il loro ammontare sia almeno equivalente a quello delle sanzioni amministrative.***

Or. es

*Motivazione*

*Nonostante quanto indicato alla motivazione dell'emendamento al paragrafo 1, è altresì opportuno prevedere la possibilità di applicare sanzioni penali se l'ordinamento giuridico dello Stato membro in questione lo permette.*

**Emendamento 72**  
**Ioannis Gklavakis**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 45 - lettera f)**

*Testo della Commissione*

f) l'esclusione temporanea ***o permanente***  
dal diritto di ottenere nuovi diritti di pesca;

*Emendamento*

f) l'esclusione temporanea dal diritto di  
ottenere nuovi diritti di pesca;

Or. el

*Motivazione*

*Tale misura è considerata eccessiva ed incompatibile con il carattere correttivo/dissuasivo che tali misure devono avere.*

**Emendamento 73**  
**Ioannis Gklavakis**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 45 - lettera g)**

*Testo della Commissione*

g) il divieto temporaneo ***o permanente*** di  
fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche.

*Emendamento*

g) il divieto temporaneo di fruire di aiuti o  
sovvenzioni pubbliche.

Or. el

*Motivazione*

*Tale misura è considerata eccessiva ed incompatibile con il carattere correttivo/dissuasivo che tali misure devono avere.*

**Emendamento 74**  
**Struan Stevenson**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 45 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g bis) Le sanzioni di cui al presente capitolo sono accompagnate da altre sanzioni o misure, in particolare un divieto temporaneo, almeno durante il periodo di programmazione, o un divieto permanente all'accesso ad aiuti o a sovvenzioni pubbliche.***

Or. en

*Motivazione*

*Occorre proibire alle navi INN di beneficiare di aiuti o di sovvenzioni pubbliche almeno durante il periodo del programma operativo. Il ritiro delle navi INN dall'elenco dei beneficiari ammissibili dovrebbe essere altresì reso obbligatorio affinché i contribuenti non finanzino navi o operatori condannati per le loro attività criminali.*

**Emendamento 75**  
**Struan Stevenson**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 45 – lettera g ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g ter) Le sanzioni di cui al presente capitolo sono accompagnate da altre sanzioni o misure, in particolare la restituzione degli aiuti o delle sovvenzioni pubbliche percepite da navi INN durante il relativo periodo finanziario.***

Or. en

*Motivazione*

*Le navi INN non dovrebbero ricevere il sostegno dei contribuenti e le navi che hanno ricevuto il denaro dei contribuenti durante il periodo di programmazione operativa dovrebbero rimborsare tali finanziamenti.*

**Emendamento 76**

**Zdzislaw Kazimierz Chmielewski**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 53 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento sono effettuati controlli semestrali volti ad accertare se gli Stati membri sono in grado di rispettare pienamente le sue disposizioni; qualora siano accertati casi di mancato rispetto del regolamento, lo Stato o gli Stati membri interessati devono procedere ai necessari adeguamenti.***

Or. pl

*Motivazione*

*Una piena attuazione delle norme proposte implica adeguamenti appropriati nei singoli Stati membri per quanto concerne il diritto nazionale, i sistemi di ispezione, i requisiti in materia di finanziamento, la formazione ecc.*

**Emendamento 77**

**Carmen Fraga Estévez**

**Proposta di regolamento**

**Allegato II**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Tale allegato è soppresso.***

Or. es

*Motivazione*

*Coerenza con l'emendamento volto a sopprimere l'articolo 20.*